



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0084/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2484/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul procedimento 2484/TFNSVE/2025-2026 - Ricorso proposto dalla società CENTRO SPORTIVO DILETTANTISTICO SAN MICHELE (37690) contro la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.R.L. (3580) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DEL LUNGO TOMMASO (6708411).

A seguito di specifica istanza di parte, è stata portata all'attenzione del Collegio, in data 11 maggio 2026, la posizione di cui al procedimento in oggetto e alla decisione n. 2138/TFNSVE del 8 maggio 2026, per una correzione di errore materiale rilevato all'interno della stessa.

In proposito, rilevato che la vertenza tra la società ricorrente e la società resistente era in realtà già stata definita, per la posizione del medesimo calciatore, con decisione n. 2116 del 4 maggio 2026, e che il presente fascicolo costituisce mera duplicazione di detta vertenza, come già precisato definita con pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuto pagamento da parte della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.R.L.;

alla camera di Consiglio in data odierna, rilevata la violazione del principio del *ne bis in idem*, il Tribunale ha deliberato come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, ad integrale modifica della decisione n. 2138 dell' 8 maggio 2026, dichiara il ricorso inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem*.

Dispone non incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL RELATORE
Antonino Piro

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 11 maggio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai